

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, N. von Lingen e A. Tokár, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte in cui riguarda la ricorrente, nonché, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla suddetta decisione

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *Novácke chemické závody a.s.* sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica slovacca sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.

Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2012 — 1. garantovaná/Commissione

(Causa T-392/09) (¹)

«Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell'Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito — Decisione che accerta un'infrazione all'articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Massimale del 10 % del fatturato — Fatturato pertinente — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Proporzionalità — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Capacità contributiva»

(2013/C 32/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: 1. garantovaná a.s. (Bratislava, Slovacchia) (rappresentanti: inizialmente M. Powell, solicitor, A. Sutton e G. Forwood, barristers, successivamente avv.ti M. Powell, G. Forwood, M. Staroň e P. Hodál)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Bourke, N. von Lingen e A. Tokár, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione del 22 luglio 2009, relativa ad un procedi-

mento di applicazione ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte riguardante la ricorrente, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente con detta decisione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La 1. garantovaná a.s. è condannata alle spese.

(¹) GU C 297 del 5.12.2009.

Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2012 — Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione

(Causa T-400/09) (¹)

«Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell'Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito — Decisione che accerta un'infrazione all'articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Ammende — Principio di legalità dei reati e delle pene — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Circostanze attenuanti — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Proporzionalità — Capacità contributiva»

(2013/C 32/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ecka Granulate GmbH & Co. KG (Fürth, Germania); e non ferrum Metallpulver GmbH & Co. KG (St. Georgen bei Salzburg, Austria) (rappresentanti: inizialmente H. Janssen e M. Franz, successivamente H. Janssen e P. Homann, avv.ti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, K. Mojzesowicz e N. von Lingen, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Simm e G. Kimberley, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte riguardante le ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti con detta decisione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

2) *La Ecka Granulate GmbH & Co. KG e la non ferrum Metallpulver GmbH & Co. KG sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.*

3) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 297 del 5.12.2009.

Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2012 — Almamet/Commissione

(Causa T-410/09) (¹)

(«Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell'Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito — Decisione che accerta un'infrazione all'articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Diritti della difesa — Poteri di ispezione della Commissione — Infrazione unica e continuata — Ammende — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Proporzionalità — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006»)

(2013/C 32/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall (Ainring, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Hautbourg e C. Renner)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, V. Bottka e N. von Lingen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte riguardante la ricorrente, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente con detta decisione

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.*

(¹) GU C 312 del 19.12.2009.

Ordinanza del Tribunale del 4 dicembre 2012 — Lenz/Commissione

(Causa T-78/11 P) (¹)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Presa a carico di spese relative a cure somministrate da un "Heilpraktiker" — Obbligo di motivazione — Snaturamento degli elementi di fatto»)

(2013/C 32/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erika Lenz (Osnabrück, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. Lenz e J. Römer)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 14 dicembre 2010, Lenz/Commissione (F-80/09, non ancora pubblicata nella Raccolta) e volta all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La sig. ra Erika Lenz sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente grado di giudizio.*

(¹) GU C 103 del 2.4.2011.

Ordinanza del Tribunale del 12 dicembre 2012 — Evonik Industries/UAMI — Bornemann (EVONIK)

(Causa T-390/11) (¹)

(«Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere»)

(2013/C 32/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Industries AG (Essen, Germania) (rappresentante: J. Albrecht, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Pohlmann e R. Pethke, agenti)